

LA GIUNTA REGIONALE

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 con il quale è stata disciplinata la tassa automobilistica;

visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13, che all'articolo 3, comma 4, attribuisce alla Regione Autonoma Valle d'Aosta la competenza in materia di riscossione, di accertamento, di recupero e di rimborso della tassa automobilistica;

visto l'articolo 63, della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 il quale dispone:

- al comma 1, l'ammissione al rimborso della tassa automobilistica versata e non dovuta nel caso di:

- a) doppio versamento effettuato dal medesimo soggetto, in relazione allo stesso veicolo,
- b) versamento effettuato in misura eccedente rispetto a quella dovuta,
- c) versamento non dovuto da parte del soggetto che richiede il rimborso,

- al comma 2, l'attribuzione alla Giunta regionale della competenza relativamente alla definizione delle modalità di rimborso nei casi previsti dalle lettere sopraindicate;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 novembre 2009 recante "Determinazione dell'ammontare, delle funzioni trasferite e dei proventi ai fini dell'individuazione dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito delle tasse automobilistiche" che all'articolo 1, comma 4, indica il 1° gennaio 2010 quale data di decorrenza per la gestione della tassa automobilistica da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

richiamata la propria precedente deliberazione n. 97 in data 21 gennaio 2010 con la quale si approvavano, ai sensi della sopracitata legge regionale 9/2008, le modalità per l'esecuzione dei rimborsi della tassa auto a favore dei contribuenti;

considerato che l'esperienza maturata, da parte della struttura regionale competente nei primi 5 anni di gestione della tassa automobilistica, ha fatto emergere la necessità di aggiornare le modalità approvate con la sopracitata deliberazione 97/2010 e, in particolare, l'esigenza di:

- dettagliare le prassi per i rimborsi legati a particolari situazioni che vedono contemporaneamente il contribuente sia nella veste di creditore dell'Amministrazione regionale, per versamenti effettuati e non dovuti, sia nella veste di soggetto passivo per debiti d'imposta non assolti,
- prevedere l'accesso ai rimborsi anche per gli intermediari della riscossione per operazioni di incasso errate, non più annullabili, addebitate al riscossore stesso;

preso atto delle nuove modalità, allegate alla presente, per l'esecuzione dei rimborsi della tassa automobilistica elaborate dal competente ufficio della Struttura finanze e tributi dell'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio;

tenuto conto che le somme da rimborsare ai contribuenti sono impegnate con provvedimento del dirigente della Struttura finanze e tributi;

ritenuto, pertanto, opportuno approvare le nuove modalità per l'esecuzione dei rimborsi delle tasse auto versate e non dovute in quanto garantiscono i principi di semplificazione e di chiarezza dei procedimenti a carattere tributario – che ispirano la legge 212/2000 ("Statuto del contribuente") - e facilitano l'Amministrazione nel recupero delle tasse auto non assolte;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29/05/2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura finanze e tributi dell'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio Sig. Ego Perron;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

di approvare, in attuazione dell'art. 63 della lr. 9/2008, le nuove modalità per l'esecuzione dei rimborsi, a favore dei contribuenti, della tassa automobilistica versata e non dovuta, in sostituzione di quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 97 del 21 gennaio 2010.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 948 in data 26 giugno 2015

Modalità per l'esecuzione dei rimborsi della tassa automobilistica, in attuazione dell'articolo 63, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9

Finalità

Definizione delle modalità disciplinanti i rimborsi della tassa automobilistica

L'Amministrazione regionale è competente per i rimborsi a favore dell'intestatario del veicolo, residente nel proprio territorio l'ultimo giorno utile per il pagamento, indipendente dalla Regione in cui è stato fatto il versamento.

L'Amministrazione procede altresì al rimborso a favore del proprietario che effettua un doppio pagamento per lo stesso periodo tributario di cui uno con targa errata su veicolo di competenza di altra Regione/Provincia previa variazione del pagamento errato sull'archivio nazionale tasse auto (SGATA); il rimborso relativo ad un pagamento derivante da un provvedimento di recupero della tassa è effettuato dalla Regione che ha effettuato l'azione accertatrice.

Istanza di rimborso e relativa documentazione

L'istanza di rimborso, redatta in carta libera, deve essere presentata, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, numero 953 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53), entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del pagamento direttamente all'Ufficio tributi dell'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio (di seguito denominato struttura competente) o ad altro ente individuato dall'Amministrazione regionale.

Sull'istanza devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; devono essere indicate, inoltre, anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (accredito su c/c postale o bancario e, solo nel caso in cui il contribuente non sia titolare di un conto corrente di appoggio, in contanti presso lo sportello di Tesoreria regionale).

Il rimborso è disposto, nei casi previsti dall'art. 36 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9, a favore:

- dell'intestatario del veicolo al momento del versamento;
- del soggetto autorizzato con atto scritto dall'intestatario del veicolo;
- del versante qualora dalla ricevuta del pagamento risultino le sue generalità;
- del soggetto in possesso della ricevuta di versamento, previo accertamento che il versamento non era dovuto da parte dello stesso.

All'istanza di rimborso deve essere allegata l'originale della ricevuta di versamento in caso di rimborso totale, ovvero la copia della ricevuta stessa in caso di rimborso parziale.

L'Amministrazione può richiedere ulteriori documenti (oltre a quelli indicati nelle presenti disposizioni) anche in originale, solo se strettamente necessari ai fini dell'istruttoria di rimborso.

In caso di impossibilità del richiedente a produrre la ricevuta di pagamento, il rimborso è possibile esclusivamente qualora il versamento risulti presente negli archivi regionali e sia indubbia la

coincidenza del soggetto richiedente con il soggetto versante nonché con il soggetto passivo d'imposta. In tale ipotesi, il richiedente deve dichiarare nell'istanza di rimborso di aver eseguito il versamento ma di non essere più in possesso della relativa ricevuta.

Il rimborso è disposto previo provvedimento del dirigente della struttura competente.

Istanza di compensazione

Il contribuente che abbia eseguito 2 volte, nello stesso anno d'imposta, il pagamento della tassa automobilistica, per lo stesso autoveicolo può, in alternativa al rimborso, richiedere la compensazione delle somme pagate indebitamente. La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al periodo d'imposta successivo a quello del versamento dell'intero importo pagato indebitamente.

La richiesta deve essere effettuata alla struttura regionale competente, o ad altro ente individuato dall'Amministrazione, la quale procede al rimborso una volta compiute le verifiche in merito alla sussistenza dei presupposti per dar luogo alla compensazione.

La compensazione è l'unica modalità di rimborso ammessa nel caso in cui il contribuente non abbia assolto il proprio debito d'imposta, per lo stesso veicolo oggetto di rimborso, nell'anno successivo a quello del doppio pagamento; il debito di imposta già oggetto di avviso di accertamento non divenuto definitivo può essere assolto, in ogni caso, tramite compensazione con il pagamento iterato nell'anno precedente.

Sospensione del procedimento di rimborso

Qualora l'istante sia soggetto passivo per un debito d'imposta, relativo alle tasse auto, non prescritto nei confronti della Regione, il procedimento di rimborso è sospeso sino all'assolvimento del debito.

Rimborso agli intermediari della riscossione

L'Amministrazione può procedere al rimborso a favore degli intermediari della riscossione presenti nel proprio territorio nell'ipotesi di un'operazione di riscossione errata non più annullabile e addebitata al riscossore stesso.

Importo minimo rimborsabile

In conformità a quanto previsto dall'articolo 42 della Legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, non si procede al rimborso di importi inferiori a euro 15,00.

Interessi

Sulle somme pagate e ritenute non dovute spettano al contribuente gli interessi nella misura prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 e successive integrazioni e modificazioni.